

L'intervento

# Le ragazze americane vittime due volte protette dalla sensibilità di quel giudice

## Il magistrato Roia e l'interrogatorio per la presunta violenza sessuale a Firenze

di **Fabio Roia**

Il verbale della testimonianza delle studentesse americane che hanno denunciato di essere state abusate sessualmente da due carabinieri, riportato ieri sul *Corriere*, ci propone uno spaccato di quanto può avvenire nei tribunali quando le strategie difensive tendono a processare le vittime per difendere i (presunti) colpevoli, travalicando i limiti posti anche dalle leggi.

La Convenzione di Istanbul, la carta internazionale di tutela delle donne vittime di violenza di genere, ci impone di evitare ogni forma di secondaria vittimizzazione, cioè di nuovi traumi provocati dai processi, nei confronti di chi ha già subito un'offesa. Gli Stati, compreso il nostro, hanno adottato leggi che prevedono di evitare questi traumi, soprattutto nel momento dell'acquisizione della testimonianza, cioè della formazione della prova principale,

che deve essere costruita soltanto come momento in cui si esprime la verità e non di coraggio o, peggio, di umiliazione per chi viene esaminato.

Il giudice, un uomo, tanto per abbattere stereotipi in tema di maggiore sensibilità solo nel genere femminile, ha condotto l'incidente probatorio (l'anticipazione della prova nella fase preprocessuale) con attenzione e sensibilità. Ha approntato un'aula di udienza separando le testimonianze dagli avvocati collegandoli con videocitofono e specchio unidirezionale. Non ha ammesso domande irrilevanti o vietate perché generali e tendenti a esplorare gusti personali e vissuto privato («Si è sottoposta a visita ginecologica sulle malattie virali?», domanda posta da un avvocato a forse per dimostrare l'intensità e la libertà della vita sessua-

le della patre lesa). Nell'attento controllo delle

domande rispetto al tema del processo, nell'impedire la sfiancante ripetizione dei quesiti, il giudice ha svolto quel ruolo di tutela della salute emozionale della vittima che la legislazione italiana, dalla legge sulla violenza sessuale del 1996 fino a quella sul femminicidio del 2013, ha imposto per evitare che i tribunali si trasformassero in arene con al centro della scena le parti lese e non i temi, soltanto quelli, del processo.

Potrebbe colpire la durata delle testimonianze. Però gli avvocati avevano annunciato 250 domande. Il giudice ha anche il dovere di garantire il

diritto alla difesa e quindi la mediazione di interessi in conflitto non è semplice nella pratica giudiziaria. Si sarebbe potuto, come avviene in altri ordinamenti, fissare un termine di durata massima per l'esame strutturando gli argomenti da trattare per linee tematiche definite. In quel caso la gestione dell'incidente probatorio avrebbe però richiesto almeno un altro incontro, situazione ancora più drammatica per le vittime.

Traspare ancora, dal racconto di questa di vicenda, una pericolosa incrostazione culturale che induce alcuni protagonisti del processo a pensare che la difesa, e quindi il raggiungimento della verità processuale, debba passare sempre per una vivisezione culturale e anamnesticamente della vittima fino a coglierne l'aspetto peggiore. In questo caso il giudice ha doverosamente impedito il compi-

mento di questa impropria tentazione, garantendo quel rispetto diffuso che dovrebbe sempre orientare le condotte di chi per professione tratta di sofferenza umana.

Purtroppo non è sempre così e la casualità delle situazioni deve lasciare spazio a interventi strutturali che obblighino gli attori del processo, dagli avvocati ai magistrati, di tutto il territorio nazionale, a una formazione tecnica e culturale: una specie di abilitazione che valuti capacità e competenze. E che preveda, nel caso di violenza giudiziaria nel processo penale, delle responsabilità deontologiche e disciplinari. Se una vittima dovesse incontrare avvocati e giudici che la sottopongono a un processo personale dovrebbe denunciare le violenze in toga a tutti gli organismi in grado di sanzionare chi questo processo ha imbastito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Chi è



● **Fabio Roia** è magistrato penale, presidente di una sezione del Tribunale di Milano

● Si occupa di violenza sulle donne dal '91, prima come pm, poi giudice

### La legge

Impone di evitare che i tribunali siano arene con al centro le parti lese e non i temi

### Il libro



● In *Crimini contro le donne*. Politiche, leggi, buone pratiche (Franco Angeli). Fabio Roia spiega gli effetti (anche) terapeutici di un processo condotto con sensibilità



Foto: A. Rossi - Contrasto / Contrasto, A. Rossi - Contrasto / Contrasto, A. Rossi - Contrasto / Contrasto, A. Rossi - Contrasto / Contrasto